

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLENNIUM

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CURSI LE VIA SANTUARIO S.N.

Numero REA: LE - 177924

Codice fiscale: 02870330756

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 10251
di Raccolta del 14-10-2005

STATUTO
della "Società Cooperativa Sociale MILLENNIUM"

Titolo I

Denominazione, sede e durata.

Art. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Millennium".

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Corsi (Le).

Possono essere istituite con deliberazioni assembleari sedi secondarie, agenzie, filiali, succursali e uffici di rappresentanza.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni della società per azioni.

La Cooperativa con meno di 20 soci e con un attivo dello Stato Patrimoniale inferiore ad un milione di euro, applica le norme previste per le società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

La Cooperativa ha la durata di anni cinquanta a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione della assemblea dei soci.

Titolo II

Scopo e Oggetto

Art. 4

Ai sensi dell'art. 1 lett. A) della legge 8.11.1991 nr 381, La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di ottenerne, tramite la gestione in forma associata della azienda alla quale i soci prestano la propria attività, l'inserimento nel mondo del lavoro e migliori condizioni economiche e professionali.

La Cooperativa si propone tramite la gestione in forma associata della azienda alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e migliori condizioni economiche e professionali.



In particolare la cooperativa si propone:

di istituire e gestire case alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, comunità protette, centri terapeutici, attività territoriale di consulenza a favore di utenza portatrice di patologie psico fisiche, a rischio, di provenienza manicomiaca, di anziani, di tossicodipendenti, di soggetti con difficoltà di inserimento sociale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- procedere alla qualificazione professionale dei soci e degli operatori istituendo corsi e allestendo laboratori d'arte;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative con identici scopi.
- aderire a consorzi, ad Enti e Organismi economici per meglio sviluppare lo spirito cooperativistico.
- concedere garanzie fideiussioni per facilitare il ricorso a crediti da parte dei soci o a favore di altri partners;
- curare iniziative sociali, culturali e sportive;
- organizzare gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di altri soggetti portatori di handicap psichici e fisici.

Per sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può accettare prestiti dai soci mirati al conseguimento degli scopi sociali; l'uso potranno essere istituite sezioni speciali appositamente regolate.

E' fatto comunque assoluto divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico.

Potrà infine ricorrere ed usufruire di tutti i finanziamenti e le agevolazioni tanto di natura fiscale quanto economica, previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci ma prevalentemente si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci e intendendo intrattenere rapporti con i terzi orienterà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Titolo III

SOCI

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci si distinguono in

Soci operatori;

Soci sovventori;

Soci volontari.

Possono essere soci operatori persone fisiche maggiorenni che abbiano qualifiche ed esercitino arti e professioni attinenti l'oggetto sociale e che non abbiano attività in concorrenza con quella sociale né prestino lavoro subordinato a favore di terzi aventi un oggetto sociale uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi a soci operatori elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario per un migliore funzionamento della cooperativa.

Possono essere soci sovventori e fino a un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci le persone fisiche, maggiorenni e le persone giuridiche che sottoscrivono e versino quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente all'impresa.



Possono essere soci volontari con le previsioni di cui alla L. 381 del 8.11.91, le persone fisiche maggiorenni che prestino la loro opera gratuitamente alla Cooperativa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alle quote sottoscritte,

Art. 6

Chiunque desideri diventare socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta indicando:

nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica.

Dovrà inoltre indicare la qualifica di socio che intende rivestire, il numero di quote da sottoscrivere che non potrà essere inferiore a euro 25,00 (venticinque/00) nè superiore al limite massimo fissato dalla legge,

Nel caso la richiesta venga fatta da una persona giuridica questa dovrà fornirsi anche di una deliberazione assembleare che autorizzi il suo rappresentante legale a sottoscrivere e versare le quote indicate.

Art. 7

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione accertati i requisiti di cui all'art.5 e le inesistenza di cause di incompatibilità.

Il socio ammesso dovrà versare le quote sottoscritte e la eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della sua domanda a socio.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda a socio il Consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni comunicare le ragioni del diniego.

Colui la cui domanda a socio non è stata accolta potrà nei sessanta giorni successivi ricorrere all'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

Art. 8

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assunte dagli organi sociali.

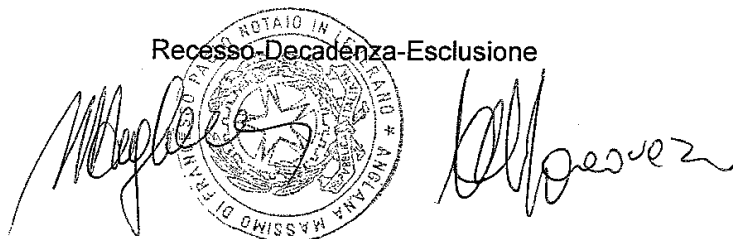
Dovranno inoltre partecipare alla vita sociale nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci che sono almeno un decimo del numero complessivo hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il diritto ad esaminare i libri non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione del conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazione contratte con la società.

TITOLO IV

Recesso-Decadenza-Esclusione



Art. 9

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte o di scioglimento della società.

Art.10

Il socio oltre ai casi previsti dalla legge può recedere quando abbia perduto i requisiti di ammissione a socio e non si trovi più nelle condizioni di partecipare attivamente alla vita sociale.

Art.11

Il socio decade nei casi di interdizione, inabilitazione e fallimento e quando si trovi nelle condizione di incompatibilità previsti dall'art.5.

Art.12

L'esclusione opera nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni dello statuto dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che si trova in una situazione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- che si assenti senza giustificato motivo ad almeno due assemblee regolarmente convocate;
- che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità o svolga attività in concorrenza con quella sociale;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento
- che adotti una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- che subisca una condanna penale per reati infamanti;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art.13

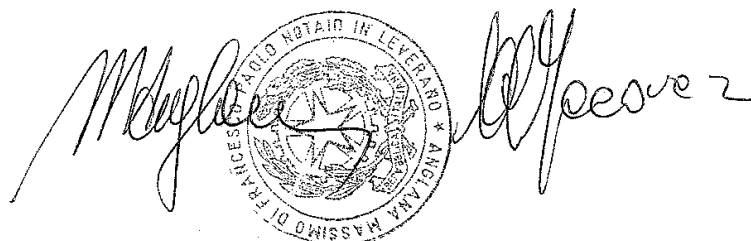
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione dovranno essere comunicate ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata ed entro dieci giorni.

In caso di esclusione, il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti in lite il terzo, con funzioni di presidente, dai due prima nominati e in caso di disaccordo il terzo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Lecce.

Art.14



Ai soci receduti, decaduti o esclusi o agli eredi del socio defunto spetta, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa per eventuali crediti, il rimborso delle quote effettivamente versate e in misura mai superiore a tale importo, e sulla base, ai sensi dell'art.2535 del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il rimborso verrà effettuato su richiesta di parte che dovrà avvenire entro tre mesi dalla decadenza dello status di socio e si matura trascorsi sei mesi dalla approvazione del suddetto bilancio.

Tutte le somme non richieste a rimborso nei termini stabiliti saranno devolute a Riserva legale.

TITOLO V

Trattamento economico dei soci

Art.15

Ai soci lavoratori spetta, per il lavoro prestato, un trattamento che dovrà avere come indice di riferimento i contratti collettivi vigenti compatibilmente però con la natura associativa del rapporto del socio con la Cooperativa Sociale, che non comporta insorgenza di rapporto subordinato e tenendo conto delle esigenze aziendali-sociali, eventualmente precisate nel regolamento interno, oltre agli eventuali residui attivi,

TITOLO VI

Capitale Sociale-Quote

Art.16

Il Patrimonio sociale è costituito:

- dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) ciascuna;
- dalla Riserva legale;
- da eventuali riserve straordinarie o fondi di accantonamento costituiti a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale
- dal fondo di riserva indisponibile ex art 12 L. 16.12.1977 n.904.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto assoluto divieto di

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Hanno altresì l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento di società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.17



Le quote dei soci cooperatori sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Art.18

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo inventario, con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e fiscali, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2 della L. 31.1.92 n.59.

L'assemblea che approva il Bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi netti annuali, destinandoli:

- a Fondo di riserva legale nella misura del trenta per cento;
- a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una maggiorazione del due per cento a quella riconosciuta agli altri soci.
- all'eventuale Fondo di riserva indivisibile, non ripartibile tra i soci nè durante la vita sociale, nè al suo scioglimento ex art. 12 della L. 904/77;
- alla rivalutazione delle quote e delle azioni nei modi e nei termini previsti dall'art.7 della L. 31.12.92 n.59;
- a favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92;
- a fondo per lo sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e/o potenziamento aziendale.

La parte dei residui attivi non destinata a riserva straordinaria deve essere destinata nella misura non inferiore al venti per cento a fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2536 cod.civ. e per la restante parte da ripartirsi tra i soci lavoratori in proporzione alla quantità di lavoro prestato. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, dopo aver dedotto il trenta per cento da destinarsi a riserva ordinaria e la quota da destinare al fondo di mutualità.

I dividendi non possono essere distribuiti quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

TITOLO VII

Organi Sociali

Art.19

Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente
- d) il collegio sindacale se nominato

Art.20

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN LEVANTO" at the top and "ANGELINA MASSIMO DI FRANCO" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with various symbols, topped by a crown and flanked by two figures.

L'Assemblea:

- approva il bilancio con relativo conto economico e corredato dalla relazione degli amministratori e dalla nota integrativa;
- nomina gli amministratori, fissandone i numero e i sindaci;
- nomina il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente;
- determina i compensi o le medaglie di presenza tanto per gli amministratori quanto per i sindaci;

-delibera sui regolamenti interni e sui fatti di gestione sottoposti al suo esame.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio annuale.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio,

Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere messa a disposizione dei soci, depositandolo almeno cinque giorni prima della assemblea, presso la sede sociale;

Il verbale dell'assemblea che delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e liquidatori e loro poteri deve essere redatto da un Notaio.

Art.21

La convocazione della assemblea deve essere fatta per raccomandata postale o a mano, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi se nominati.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.22

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle quote possedute e può farsi rappresentare in assemblee solo da altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio,

Art.23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un socio eletto dall'assemblea,

il quale nomina un segretario e in caso di votazioni due scrutatori,

Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando si procede al rinnovo delle cariche sociali e quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei soci presenti.

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center and text around the perimeter, including 'NOTAIO IN LEVANTO' and 'MASSIMO DI FRANCO'.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; Il verbale dell'assemblea che delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e liquidatori e loro poteri deve essere redatto da un Notaio.

Ai sensi dell'art. 2375, il verbale deve prevedere l'indicazione della data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e le eventuali dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.24.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci; la maggioranza degli amministratori ai sensi dell'art. 2542 del cod.civ devono essere scelti tra i soci.

Possono essere amministratori anche i soci sovventori. Il C.d.A. dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e i suoi membri sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 3° comma del cod.civ.

All'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente Il Consiglio è convocato dal presidente tutte le volte lo ritenga utile o quando lo richiedono almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi personali, da recapitarsi o spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza Nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando ciò è richiesto anche da un solo consigliere.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflittualità di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio di amministrazione al momento della deliberazione.

Art.25

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

A titolo semplificativo tra l'altro spetta al consiglio:

- approntare i bilanci con le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art.2 della L. 59/92
- redigere i regolamenti;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale: potrà dunque vendere, acquistare, compromettere, permutare beni mobili e immobili, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsivoglia operazione finanziaria presso banche ed istituti ivi compresa l'apertura di conti correnti, l'accensione di mutui, cedere, accettare avallare e scontare quietanze, crediti ed effetti bancari e cartolari;
- conferire procure sia generali che speciali e ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di assumerle o nominare direttori e consulenti ad acta e ad negotia, fissandole mansioni e retribuzioni;
- assumere licenziare il personale fissando retribuzione e mansioni;



- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- deliberare la istituzione di una sezione per la raccolta dei prestiti prevista nell'art. 4 del presente statuto.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ.

Art.26

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale.

Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di sua assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Art.27

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. nonché quando la società emette strumenti finanziari. Il Collegio sindacale potrà essere nominato qualora l'assemblea dei soci deliberasse comunque di procedere alla sua nomina. In tali casi, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla suddetta normativa di legge.

Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Art.28

Il collegio sindacale se nominato controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri all'osservanza delle norme;

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del cod. civ., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, se nominato.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e dei fatti aziendali.

Gli accertamenti eseguiti e quanto altro deliberato devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art.29.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of the Italian Republic in the center, surrounded by the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'MINISTERO DI ECONOMIA E FINANZE' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Art.30

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione di un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso ed esclusione e tutte le altre (sempre che possono formare oggetto di compromesso) relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o dal C.d.A.

Gli arbitri sono anche competenti a decidere su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Gli arbitri decideranno secondo equità e le loro decisioni sono impugnabili solo ai sensi dell'art 827 e segg. del codice di procedura civile.

I soci che intendessero reclamare contro i provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO VIII

Scioglimento liquidazione e disposizioni finali

Art.31

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione sviluppo della Cooperazione in base all'art. 11 della L.59/92.

Art.32

La cooperativa non può modificare la propria natura. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art.33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente cod.civ. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Maria Crescenza Peoverz
Massimo Agliardi

